N. 80 del 6 Giugno 2014

CIRCOLARE A.F.

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

DURC telematico e semplificato: le modifiche del DL 34/2014 di prossima attuazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il **DL n. 34/2014** (convertito in legge n. 78/2014) il legislatore ha introdotto alcune disposizioni in materia di DURC, al fine di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro che richiedono tale documento. Come noto il DL n. 34/2014 ha previsto (principalmente) alcune modifiche alla **disciplina del lavoro** (con particolare riguardo ai contratti a termine ed ai contratti di apprendistato): tra le varie disposizioni introdotte, il legislatore ha sancito anche alcune novità in materia di DURC prevedendone la telematizzazione della richiesta. Vengono previste modalità di richiesta particolarmente semplici, che prevedono la consultazione di un sistema online, che rende immediatamente (in tempo reale, senza attesa di alcun termine) l'esito della domanda inoltrata e la documentazione richiesta. Nonostante le disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legge siano in vigore sin dallo scorso 21.03.2014, si deve precisare che le disposizioni in commento dovranno essere attuate da un apposito decreto ministeriale. Si deve precisare che l'esito della verifica rimane valido per 12º giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ove previsto, eccetto per le ipotesi di esclusione espressamente individuate dal decreto che dovrà essere emanato per l'attivazione del nuovo sistema di richiesta.

Premessa

Con l'articolo 4 del DL n. 34/2014, convertito con legge n. 78/2014, vengono **introdotte alcune nuove disposizioni in materia di Documentazione di Regolarità Contributiva.** In particolare, viene prevista una **profonda innovazione delle modalità di richiesta/rilascio della documentazione**: *i)* da una parte la richiesta ed il rilascio del documento diventerà **completamente**

telematica ed automatizzata (tramite interrogazione ad un sistema che verrà appositamente elaborato); *ii)* dall'altra viene previsto che in qualsiasi ipotesi di erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, l'amministrazione potrà trattenere dal compenso spettante all'azienda la somma a cui ammontano le irregolarità riscontrate con il rilascio di un DURC negativo.

Di seguito illustriamo nel dettaglio le novità introdotte con il DL n. 34/2014, ricordando da subito che il nuovo sistema di rilascio del DURC dovrà essere attuato con apposito decreto.

Le precedenti modifiche

Prima di illustrare le novità contenute nel DL n. 34/2014 si deve ricordare che le disposizioni in materia di DURC sono state, di recente, modificate dal DL fare.

Il DL Fare ha introdotto alcune novità in materia di Documentazione Unica di Regolarità Contributiva, chiarite poi dalla circolare n. 36/2013, che si possono riassumere come segue:

- → il periodo di validità del DURC passa a 120 giorni per i certificati rilasciati per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa UE e infine per i lavori edili tra soggetti privati, (questi ultimi fino al 31.12.2014);
- → con riguardo ai contratti pubblici, nella circolare ministeriale n. 36/2013 è stato precisato, inoltre, che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Leg. n. 163/2006 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio.

OSSERVA

Nella circolare viene, altresì, precisato che la validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati.

Le novità del DL n. 34/2014: le nuove modalità di rilascio

Come detto l'articolo 4 del DL n. 34/2014 prevede alcune modifiche volte a semplificare la verifica della regolarità contributiva delle aziende nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Secondo le nuove disposizioni, a partire dal 21.03.2014 chiunque vi abbia interesse (anche la stessa impresa) può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese del settore edile, nei confronti delle Casse Edili.

OSSERVA

La previsione che la stessa impresa possa accedere a tale modalità di rilascio semplificato del DURC è stata introdotta esplicitamente dalla legge di conversione del DL n. 78/2014.

Restano comunque <u>esclusi</u> dalla possibilità di verificare con modalità telematica la regolarità contributiva delle imprese/lavoratori autonomi i <u>committenti negli appalti edili privati.</u>

L'operatività del nuovo sistema, in ogni caso, è **subordinata all'emanazione di un apposito decreto attuativo interministeriale, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto** (ovvero entro lo scorso 20.05.2014, ma non sono tuttora note nemmeno indiscrezioni circa il suo contenuto).

Il decreto dovrà contenere:

- → i requisiti di regolarità;
- → i contenuti e le modalità della verifica;
- → le ipotesi di esclusione del predetto sistema di verifica della regolarità contributiva.

OSSERVA

Resta confermato che la verifica ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione espressamente individuate dal decreto, con il quale verranno definiti i contenuti e le modalità della verifica della regolarità.

La semplificazione consiste nella possibilità di **effettuare un'unica "interrogazione"** negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili, tramite **l'indicazione del solo codice fiscale del soggetto da verificare.**

OSSERVA

La verifica della regolarità in tempo reale riguarderà i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa.

Quindi, se nel corso del mese di agosto verrà effettuata un'interrogazione al sistema, la verifica verrà effettuata considerando i pagamenti scaduti fino al 30.06.2014 a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle denunce.

Per quanto riguarda l'INPS e i contributi da denunciare tramite UNIEMENS, la verifica comprende pertanto i pagamenti effettuati entro il 16 xxxxx per i quali il termine di presentazione della denuncia UNIEMENS scade il 31 xxxxx.

Il provvedimento, inoltre, dovrà individuare in relazione alle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi, le **tipologie di pregresse irregolarità**, di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, **da considerare ostative al rilascio della regolarità contributiva.**

Appalti pubblici e richiesta telematica

Con riferimento agli appalti pubblici, la verifica con modalità telematiche assolve all'obbligo di accertare la sussistenza del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs n. 163/2006, secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare di appalto coloro i quali hanno commesso:

- violazioni gravi;
- definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVPC).

In altre parole, dovrebbero essere superate le norme del codice appalti che prevedono la verifica dei requisiti delle imprese "esclusivamente" tramite la banca dati dell'Autorità e dunque cancellato anche l'obbligo di richiedere il DURC tramite la banca dati dell'Autorità.

Intervento sostitutivo

L'ultima modifica in materia di DURC riguarda l'articolo 31, comma 8-bis del DL n. 69/2013 ai sensi del quale veniva esteso, "in quanto compatibile", anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici (compresi quelli comunitari per la

realizzazione di investimenti) concessi da parte delle Amministrazioni pubbliche **previa acquisizione** d'ufficio del DURC, il c.d. "intervento sostitutivo".

OSSERVA

In buona sostanza, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante provvede a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla predetta inadempienza.

Il Decreto del "Fare" aveva esteso tale previsione, se compatibile, anche alle erogazioni sopra citate. Ora, con il DL n. 34/2014 vengono soppresse le parole "in quanto compatibili" prevedendo, in caso di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici (compresi quelli comunitari per la realizzazione di investimenti) concessi da parte delle Amministrazioni pubbliche, l'applicazione senza alcuna restrizione del c.d. "intervento sostitutivo".

In altre parole, in presenza di DURC negativo, l'azienda potrà comunque essere ammessa alla fruizione delle predette erogazioni con il conseguente trattenimento, da parte dell'Amministrazione pubblica, dal beneficio richiesto di una somma corrispondente all'inadempienza contributiva.

Le FAQ in materia di DURC

In data 21.05.2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **ha pubblicato la risposta alle domande più frequenti poste in relazione alle modifiche della disciplina DURC**. Di seguito proponiamo il contenuto delle FAQ pubblicate dal Ministero:

FAQ IN MATERIA DURC

Occorrono investimenti strutturali per la partenza del Durc on line?

Certamente andranno introdotte delle modifiche agli applicativi in uso da Inps, Inail e Casse edili, ad ogni modo il tutto dovrebbe avvenire, come richiede il Legislatore «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Quali sono i soggetti che possono accedere alla piattaforma?

Per la verifica della regolarità saranno soggetti qualificati, quale le amministrazioni appaltanti, le imprese stesse e ovviamente i professionisti che li assistono. Una platea più ampia potrà essere individuata con riferimento alla possibilità di esaminare un Durc già rilasciato e che, si ricorda, ha

validità di 120 giorni.

Come sarà effettuata la verifica della regolarità?

Attraverso una cooperazione applicativa degli Enti e una verifica delle banche dati esistenti. Sarà comunque facile avviare la procedura perché i dati da inserire, come dice il legislatore, dovranno limitarsi al codice fiscale del soggetto da verificare.

Qual è la validità temporale del Durc online?

La verifica genera un file .pdf non modificabile e la sua validità sarà di 120 giorni.

La regolarità è richiesta fino a quale data?

La verifica avviene sui i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la stessa verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Come funziona la procedura in caso di esito negativo della verifica?

Sarà possibile regolarizzare entro 15 giorni anche perché così richiede il legislatore. Inoltre, sappiamo che esistono forme di regolarità «sanabili» attraverso altre procedure, quali ad esempio il c.d. intervento sostitutivo o la compensazione con i crediti vantati nei confronti delle p.a.

Sono attendibili gli archivi degli enti?

Si sta lavorando perché lo siano sempre di più.

Quali sono i vantaggi?

Sicuramente la speditezza della procedura e un risparmio di oneri amministrativi anche per gli Istituti.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO